

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-523/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico — Mancata elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2007/C 297/26)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81) — Mancata elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Finlandia.

Dispositivo

1) *La Repubblica di Finlandia, non avendo elaborato e applicato piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i suoi porti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.*

2) *La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-529/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2007/C 297/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Montaguti, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Ricorso per inadempimento — Mancata adozione, nel termine previsto, dei provvedimenti necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.